



**DECRETO LEGGE 9 agosto 2022 n. 115 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI
ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI”
(c.d “*Aiuti bis*”) convertito nella LEGGE 21 settembre 2022, n. 142**

**NOTA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI
E DELLE CITTÀ METROPOLITANE**

Premessa	4
Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (Art. 1)	4
Introduzione del “cliente vulnerabile” anche nel settore del gas (Art. 2)	4
Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (Art. 4)	4
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 (Art. 5)	4
Estensione del credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (Art. 6)	5
Estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’agricoltura e la pesca (Art. 7)	5
Riduzione delle accise e delle imposte sul valore aggiunto su alcuni carburanti (Art. 8)	5
Istituzione di un Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale e regionale (Art. 9)	5
Disposizioni urgenti in materia di sport (Art. 9 ter)	5
Proroga della compensazione degli extraprofiti derivanti da impianti di fonti rinnovabili (Art. 11)	6
Semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili (Art. 11, c. 4-bis)	6
Esonero misure fiscali per il welfare aziendale (Art. 12)	6
Erogazione indennizzi per le imprese agricole danneggiate dalla siccità (Art. 13)	6
Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Art. 14)	6
Rafforzamento della dichiarazione dello stato di emergenza per deficit idrico (Art. 15)	6
Misure Straordinarie In Favore Degli Enti Locali (Art. 16)	7
Incremento di 400 milioni del contributo caro-energia a favore degli enti locali (Commi 1-2).....	7
Scorrimento graduatoria relativa al 2022 per sostegno alla progettazione degli enti locali (Comma 3).....	7
Proroga del termine per la rendicontazione degli obiettivi di servizio sociali 2021 (comma 792, L. n. 178/2020) (Comma 4).....	7
Recupero importi assegnati per l’incremento posti Asili nido comunali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (Comma 5)	8
Proroga dei termini per la rimodulazione dei piani di riequilibrio (Commi 6 e 6 bis)	8
Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto (Commi 6-ter-6-sexies)	8
Gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario (Comma 6-septies).....	9

Modifica dei termini per l'utilizzo dei fondi per la progettazione territoriale a favore dei Comuni delle regioni del Mezzogiorno, dell'Umbria e delle Marche nonché delle aree interne (Comma 7).....	9
Modifiche alla collocazione dei segretari comunali (Comma 8)	9
Riutilizzo fondi Istituto Credito Sportivo non impiegati per il sostegno emergenza Covid-19 (Comma 9).....	9
Modifica articolo 151 TUEL (Commi 9 bis-9 ter).....	9
Messa in sicurezza edifici (Commi 9-quater e 9-quinquies).....	10
Status dei consiglieri comunali degli organi istituiti da legge regionale nell'ambito di fusione di comuni (Comma 9-sexies).....	10
Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo (Art. 16 bis).....	10
Disposizioni Urgenti In Materia Di Eventi Sismici (Art. 17)	10
Estensione al 2023 della sospensione del pagamento dell'anticipazione di liquidità per gli enti locali coinvolti nel Sisma Centro Italia (Commi 1-3)	10
Completamento ricostruzione sisma 2012 (Commi 4-7).....	11
Assunzioni sisma Abruzzo 2009 (Comma 7 bis)	11
Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard (Art. 19)	11
Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (Art. 23 bis e 25 bis)	11
Incremento Fondi per le misure in materia di accoglienza (Art. 26).....	11
Rifinanziamento Fondo bonus trasporti (Art. 27).....	12
Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR (Art. 31 bis).....	12
Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali (Art. 33 bis).....	12
Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Art. 33 ter)	13
Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica (Art. 34 bis)	13
Stabilizzazione personale PNRR (Art. 35 bis)	13
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (Art. 39 bis).....	13

Premessa

Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, c.d. “*Aiuti bis*”, è stato convertito nella legge 21 settembre 2022 n. 142 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022.

La legge contiene importanti misure in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Si riportano di seguito i contenuti sintetici delle disposizioni d’interesse per i Comuni e le Città Metropolitane.

➤ Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas (Art. 1)

Vengono rafforzate, per il quarto trimestre 2022 (ottobre-dicembre), le agevolazioni del bonus sociale relative alle tariffe elettriche già riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

➤ Introduzione del “cliente vulnerabile” anche nel settore del gas (Art. 2)

Viene esteso il concetto di “cliente vulnerabile”, vigente nel settore idrico, anche nel settore del gas naturale. Sono dunque “clienti vulnerabili” i clienti civili:

- ✓ che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate e che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- ✓ che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- ✓ le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- ✓ di età superiore ai 75 anni.

➤ Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (Art. 4)

È disposto l’azzeramento, per i mesi di ottobre-dicembre 2022, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico:

- ✓ per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
- ✓ per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

➤ Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022 (Art. 5)

Viene ridotta al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali per i mesi di ottobre-dicembre 2022.

➤ ***Estensione del credito di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (Art. 6)***

Viene riconosciuto, anche per il terzo trimestre del 2022, il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese c.d. "energivore", già previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 (per il primo trimestre) e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 (per il secondo trimestre).

➤ ***Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'agricoltura e la pesca (Art. 7)***

Viene esteso, per il terzo trimestre 2022, il credito di imposta relativo alle spese sostenute per gli acquisti di gasolio e di benzina utilizzati come carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, introdotto per la prima volta con l'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

➤ ***Riduzione delle accise e delle imposte sul valore aggiunto su alcuni carburanti (Art. 8)***

È prevista, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti utilizzati come carburanti. Inoltre, è stabilita l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione.

➤ ***Istituzione di un Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale e regionale (Art. 9)***

È istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di **40 milioni di euro per l'anno 2022**, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante destinato all'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

➤ ***Disposizioni urgenti in materia di sport (Art. 9 ter)***

E' stato istituito, **durante l'esame parlamentare**, un apposito fondo di **50 milioni di euro per il 2022** nello stato di previsione del MEF, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (22 ottobre) con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

➤ **Proroga della compensazione degli extraprofiti derivanti da impianti di fonti rinnovabili (Art. 11)**

Viene prorogato al **30 giugno 2023** il meccanismo di compensazione “a due vie” sul prezzo dell’energia previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi. Tale meccanismo prevede che i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell’energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.

➤ **Semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili (Art. 11, c. 4-bis)**

La norma **introdotta durante l’esame parlamentare** prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

➤ **Esonero misure fiscali per il welfare aziendale (Art. 12)**

Viene fissato, per l’anno 2022, l’incremento a 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. *fringe benefit* anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

➤ **Erogazione indennizzi per le imprese agricole danneggiate dalla siccità (Art. 13)**

Vengono previsti interventi di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, attraverso indennizzi che scattano al superamento di determinate soglie di danno subito da ciascuna azienda.

➤ **Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato (Art. 14)**

È previsto il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame entro cui gli enti di governo dell’ambito perfezionano i processi di affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 149-*bis* del d.lgs. n. 152/2006. In caso di loro inerzia, sono previste surroghe dei Presidenti delle Regioni.

➤ **Rafforzamento della dichiarazione dello stato di emergenza per deficit idrico (Art. 15)**

Vengono stabilite condizioni più elastiche per la previsione dello stato di emergenza derivante da deficit idrico, che potrà essere dichiarato anche in relazione ad elementi previsionali che permettano di prospettare una situazione emergenziale in corso di formazione.

➤ **Misure Straordinarie In Favore Degli Enti Locali (Art. 16)**

- **Incremento di 400 milioni del contributo caro-energia a favore degli enti locali (Commi 1-2)**

Vengono stanziati ulteriori **400 milioni di euro** a titolo di incremento del fondo straordinario di cui all'art. 27, co. 2, del dl 17/2022. Si tratta di una terza *tranche* del contributo in questione che comporta il raddoppio delle risorse assegnate ai Comuni per il 2022. L'incremento è infatti pari a:

- ✓ **350 milioni per i Comuni**, a fronte di 200 milioni assegnati come prima *tranche* e di 150 milioni assegnati con la più recente seconda *tranche* (art. 40, co 3, del dl 50/2022);
- ✓ **50 milioni per le Città metropolitane e le Province.**

Il riparto avverrà entro il 30 settembre p.v.

È ragionevole ritenere che i criteri di riparto non si discosteranno da quelli già adottati per le precedenti tranches già assegnate (si veda allegato a nota IFEL del 5 agosto scorso) e, pertanto, l'importo dell'assegnazione prevedibile per ciascun ente sarà pari a quanto complessivamente già assegnato con le precedenti due tranches, a meno di aggiustamenti di calcolo prevedibilmente marginali. Vale la pena di citare la norma inserita nel successivo dl "Aiuti-ter" (dl144/2022) che incrementa ulteriormente lo stesso fondo per 200 mln. di euro, di cui 160 destinati ai Comuni.

- **Scorrimento graduatoria relativa al 2022 per sostegno alla progettazione degli enti locali (Comma 3)**

Viene previsto lo scorrimento della graduatoria relativa al 2022 per il sostegno alla progettazione degli enti locali con l'utilizzo delle risorse 2023 destinate al medesimo scopo (commi 51-58, L. n. 160/2019). I progetti ammissibili ma non finanziati sulla base delle risorse disponibili per il 2022 sono ora in parte finanziati con l'utilizzo di **350 milioni di euro** attualmente stanziati per il 2023.

Si ricorda che con il DM Interno del 10 giugno 2022 sono state attribuite risorse per 280 milioni di euro a 1.782 progetti presentati, nell'ambito di una graduatoria comprendente un numero molto maggiore di richieste ammissibili (oltre 12mila posizioni, per oltre 1,5 miliardi di euro). Lo scorrimento dovrebbe quindi portare a più che raddoppiare le posizioni finanziate, sulla base della graduatoria pubblicata con il citato DM Interno.

- **Proroga del termine per la rendicontazione degli obiettivi di servizio sociali 2021 (comma 792, L. n. 178/2020) (Comma 4)**

Sono considerate valide le relazioni di monitoraggio e di rendicontazione dell'impiego delle risorse aggiuntive finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali assegnate nel 2021, se presentate **entro il 30 settembre 2022** attraverso trasmissione telematica nel portale SOSE. Il termine originario, previsto mediante DPCM, era finora fissato al 31 maggio.

Si ricorda che IFEL ha allestito un sistema di supporto per facilitare la rendicontazione. La quasi totalità dei Comuni ha già effettuato l'invio al portale SOSE e la proroga permetterà a tutti i Comuni ancora inadempienti di completare l'adempimento.

- **Recupero importi assegnati per l'incremento posti Asili nido comunali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (Comma 5)**

Sono uniformati i recuperi in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio degli asili nido a quanto già previsto nel caso del potenziamento dei servizi sociali e dell'incremento del trasporto scolastico studenti con disabilità. Le somme non utilizzate in coerenza con gli obiettivi sono recuperate al bilancio dello Stato.

Appare opportuno che tali recuperi siano comunque mantenuti nell'ambito del FSC per ulteriori assegnazioni finalizzate agli obiettivi sociali sottostanti le misure in questione, cosa che attualmente la norma non prevede.

- **Proroga dei termini per la rimodulazione dei piani di riequilibrio (Commi 6 e 6 bis)**

Viene prorogato al **31 marzo 2023** il termine per la rimodulazione dei piani di riequilibrio pluriennali a favore dei capoluoghi di città metropolitana interessati agli accordi di cui al comma 567 della legge di bilancio per il 2022 e in condizioni di "predissesto". Inoltre, **durante l'esame parlamentare** è stato previsto che tali comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

- **Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto (Commi 6-ter-6-sexies)**

Le norme **introdotte durante l'esame parlamentare** dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. Tale previsione è da collegarsi alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022 che, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato – in termini peraltro diversi dalla ricostituzione del FAL – la necessità per gli enti locali interessati di far fronte ai rischi connessi con eventuali mancati pagamenti dei ratei di restituzione delle anticipazioni da parte dell'Organismo straordinario di liquidazione.

È auspicabile che su questa complessa materia intervengano ulteriori norme di regolazione finalizzate a scongiurare il forte rischio che le amministrazioni locali in stato di dissesto non siano in grado di formulare il prescritto "bilancio stabilmente riequilibrato", per effetto di obblighi riguardanti anticipazioni di liquidità pregresse, di norma relative a debiti commerciali già saldati, che non dovrebbero gravare sul bilancio dell'ente ritornato in condizioni di normalità gestionale.

- **Gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario (Comma 6-septies)**

La norma **introdotta durante l'esame parlamentare**, prevede che per il triennio 2023-2025 continui a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

- **Modifica dei termini per l'utilizzo dei fondi per la progettazione territoriale a favore dei Comuni delle regioni del Mezzogiorno, dell'Umbria e delle Marche nonché delle aree interne (Comma 7)**

L'utilizzo dei fondi (dl n. 91/2017, art. 6-*quater*), di cui sono beneficiari i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province, è consentito entro 12 mesi dal decreto di riparto (anziché entro 6 mesi).

Viene inoltre estesa ai Comuni fino a 20.000 abitanti (anziché 5.000) la facoltà di impegnare i fondi sulla base di un "documento di indirizzo della progettazione", mediante l'affidamento di incarichi per la redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica con procedura semplificata (art. 1, dl n. 76/2020), ferma restando la coerenza degli obiettivi. La gestione dei contributi in questione è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale.

- **Modifiche alla collocazione dei segretari comunali (Comma 8)**

Viene estesa ai Comuni fino a 10.000 abitanti siti nei territori delle isole minori la possibilità di richiedere la collocazione di segretari comunali corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, in caso di procedura ordinaria andata deserta e fino a un massimo di 12 mesi.

- **Riutilizzo fondi Istituto Credito Sportivo non impiegati per il sostegno emergenza Covid-19 (Comma 9)**

I fondi non utilizzati ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2 del dl n. 23/2020, sono utilizzati nel Fondo di garanzia (L. n. 40/2020, art. 90) e nel Fondo speciale (l. n.1295/1957, art. 5).

- **Modifica articolo 151 TUEL (Commi 9 bis-9 ter)**

Tali commi, **approvati durante l'esame parlamentare**, introducono un nuovo comma 8-bis all'articolo 151 del TUEL (D.Lgs. 267 del 2000), inerente i principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Si dispone che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del primo esercizio cui si riferisce – termine ordinariamente fissato dall'articolo 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell'anno precedente, con riferimento a un orizzonte temporale almeno triennale – il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1.

Inoltre, si dispone che, ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 141 del TUEL per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 26 agosto

2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il comma 9-ter, al fine di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, prevede che con decreto ministeriale siano specificati, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del d. lgs. n. 118 del 2011, i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

- **Messa in sicurezza edifici (Commi 9-quater e 9-quinquies)**

Tali norme, **introdotte durante l'esame parlamentare**, stabiliscono che al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021.

- **Status dei consiglieri comunali degli organi istituiti da legge regionale nell'ambito di fusione di comuni (Comma 9-sexies)**

La norma, **introdotta durante l'esame parlamentare**, prevede l'applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.

- **Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo (Art. 16 bis)**

La norma **introdotta durante l'esame parlamentare**, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni permanenti del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022).

- **Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici (Art. 17)**

- **Estensione al 2023 della sospensione del pagamento dell'anticipazione di liquidità per gli enti locali coinvolti nel Sisma Centro Italia (Commi 1-3)**

Viene estesa al 2023 la sospensione del pagamento dell'anticipazione di liquidità per gli enti locali coinvolti nel Sisma Centro Italia (art. 44, c. 4, dl n. 189/2016):

sospensione del rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità ex dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti; il rimborso riprende a decorrere dal 2024 (anziché dal 2023);

anche nel 2023 gli enti locali interessati alla sospensione utilizzano l'avanzo di amministrazione per la riduzione del proprio debito e limitano le accensioni di nuovi prestiti ad un importo non superiore agli impegni per rimborso prestiti al netto del

finanziamento proveniente dall'avanzo, aumentati dell'importo di ripiano annuale del disavanzo;

anche per il 2023 gli enti possono comunicare al Mef, entro 60 giorni dalla pubblicazione del dl Aiuti-bis (quindi entro il 9 ottobre p.v.) di non essere interessati alla sospensione.

- **Completamento ricostruzione sisma 2012 (Commi 4-7)**

Le norme finanziano diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024, di cui 73,3 milioni per la regione Emilia-Romagna, 21 milioni per la regione Lombardia, e 0,6 milioni per la regione Veneto. È autorizzata altresì la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. **Nel corso dell'esame parlamentare** tale ultima misura è stata estesa anche a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo.

- **Assunzioni sisma Abruzzo 2009 (Comma 7 bis)**

La norma introdotta **nel corso dell'esame parlamentare**, prevede che le amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, avvenuto in Abruzzo, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma 2009.

- **Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard (Art. 19)**

Vengono rimodulati ulteriormente i tempi di attuazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali (d.lgs. 68/2011, art. 27) in materia di sanità, con particolare riferimento a:

- estensione agli anni 2021-22 il periodo rispetto al quale vengono considerate "regioni di riferimento", ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari, tutte le 5 regioni individuate dal decreto legislativo 68/2010 (art. 27, co. 5), in luogo delle tre scelte dal 2016 di concerto con la Conferenza Stato-Regioni;
- il periodo transitorio di applicazione dei nuovi riferimenti standard viene esteso al biennio 2021-22 (riparto del fondo sanitario per l'85% sulla base dei nuovi criteri e per il 15% di in base alla popolazione residente);
- viene disciplinato il caso in cui non sia raggiunta l'intesa Stato-Regioni sulla revisione dei fabbisogni standard sanitari e sul conseguente riparto.

- **Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (Art. 23 bis e 25 bis)**

Viene prorogata fino al **31 dicembre 2022** la disposizione che consente il ricorso alla modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

- **Incremento Fondi per le misure in materia di accoglienza (Art. 26)**

È prevista una rimodulazione delle ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022. In particolare, non essendo stato attivato nessun ulteriore posto di accoglienza diffusa del contingente massimo autorizzato dal DL 50/2022 essendo attualmente ancora in corso di

attivazione il contingente relativo allo stanziamento contenuto nel precedente DL 21/2022 (art. 31, c. 1, lett. a), l'incremento del numero dei posti di accoglienza diffusa previsto dall'art. 44, c. 1, lett. a) del citato decreto-legge n. 50/2022, originariamente disposto nel limite massimo di 15.000 unità, viene ridotto a 7.000 unità.

Inoltre, viene assegnato al Ministero dell'interno un contributo di circa **50 milioni di euro** per l'attivazione fino a un massimo di **ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione**, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, nelle strutture temporanee appositamente allestite e nel Sistema di Accoglienza Integrata, gestite dal Ministero dell'Interno e dai Comuni, assicura la priorità nell'accesso ai profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.

➤ **Rifinanziamento Fondo bonus trasporti (Art. 27)**

Viene disposto il rifinanziamento di 101 milioni per l'anno 2022 del Fondo destinato alla erogazione del bonus finalizzato all'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

➤ **Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR (Art. 31 bis)**

La norma, **introdotta durante l'esame parlamentare** prevede l'estensione ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici "inagibili" o "parzialmente inagibili", dell'applicabilità delle norme di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania). Il comma 2, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

➤ **Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali (Art. 33 bis)**

L'articolo, **introdotto durante l'esame parlamentare**, prevede, al comma 1, che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip Spa - allo scopo di assicurare la pronta disponibilità di soluzioni temporanee emergenziali ivi espressamente contemplate - è autorizzato a provvedere in base alle procedure semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di cui all'art. 48, comma 5, del d.l. n. 77 del 2021, in deroga alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici. Al comma 2 si prevede che le predette soluzioni emergenziali non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi della normativa vigente in materia di risparmio ed efficientamento energetico.

➤ **Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Art. 33 ter)**

L'articolo **introdotto durante l'esame parlamentare**, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave.

➤ **Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili (Art. 33 quater)**

La norma **introdotta durante l'esame parlamentare** apporta una modifica al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.

➤ **Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica (Art. 34 bis)**

L'articolo **introdotto durante l'esame parlamentare** prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20% .

➤ **Stabilizzazione personale PNRR (Art. 35 bis)**

L'articolo **introdotto durante l'esame parlamentare** riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti.

➤ **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (Art. 39 bis)**

L'articolo **introdotto durante l'esame parlamentare** prevede un incremento di **32,12 milioni di euro per l'anno 2022** del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.